



Circolo Culturale Nuova Gioventù APS

CIRCOLO CULTURALE NUOVA GIOVENTÙ

Via Umberto I – 05020 Alviano (TR)
C.F. 91073610551 — P.IVA 01636410555

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 6 luglio 2026

L'anno 2026, il giorno 6 luglio, alle ore 18:00, presso la sede sociale in Via Umberto I, Alviano (TR), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria degli associati del «Circolo Culturale Nuova Gioventù», regolarmente convocata con avviso del 28 giugno 2026, essendo andata deserta la prima convocazione del 5 luglio 2026.

Assume la presidenza il Presidente sig. Elia Franciosa, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante il sig. Tommaso Anselmi, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la presenza di n. 27 associati su n. 32 aventi diritto, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Adeguamento dello Statuto sociale al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2. Modifica della denominazione con assunzione della qualifica di APS;
- 3. Approvazione del nuovo testo statutario e mandato al Presidente per i conseguenti adempimenti presso l'Agenzia delle Entrate e il RUNTS;
- 4. Varie ed eventuali.

Il Presidente illustra brevemente le ragioni dell'adeguamento: la piena operatività del Codice del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026, l'abrogazione del regime di cui alla L. 398/1991 per gli enti non sportivi, l'opportunità di iscriversi al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale per accedere ai regimi fiscali agevolati previsti dal CTS, nonché la coerenza dell'attività svolta dall'Associazione con le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), f) e i) del CTS.

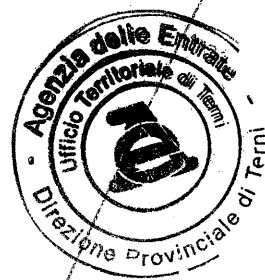
Il Presidente precisa che l'adeguamento non determina soluzione di continuità giuridica dell'Associazione, che conserva codice fiscale, partita IVA, patrimonio, libri sociali, rapporti contrattuali e ogni altro rapporto giuridico in essere.

Dato per letto il nuovo testo statutario, già reso disponibile agli associati prima dell'Assemblea, e aperta la discussione, nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente pone in votazione il seguente testo deliberativo unitario.

L'Assemblea, dopo discussione, con votazione per alzata di mano, con voti favorevoli n. 27, contrari n. 0, astenuti n. 0,

DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dello Statuto sociale al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, dando atto che l'adeguamento non determina soluzione di continuità giuridica dell'Associazione preesistente, costituita in Alviano (TR) il 15 giugno 2017;



Direzione

2) di modificare la denominazione sociale in «CIRCOLO CULTURALE NUOVA GIOVENTÙ APS», con assunzione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del CTS, con efficacia subordinata all'iscrizione nel RUNTS;

3) di approvare il nuovo testo dello Statuto, composto da 26 articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione integrale del testo previgente;

4) di dare atto e confermare che, per effetto dell'adeguamento statutario:

- il codice fiscale n. 91073610551 e la partita IVA n. 01636410555 sono conservati dall'Associazione senza soluzione di continuità;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare, i beni strumentali, la cassa sociale e ogni altra risorsa dell'Associazione permangono in capo alla medesima nella nuova veste di Associazione di Promozione Sociale;
- i libri sociali, la contabilità e la documentazione amministrativa dell'Associazione proseguono senza interruzioni;
- i rapporti contrattuali in essere, con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, ai contratti con fornitori e artisti per l'organizzazione delle attività associative, ai rapporti con la pubblica amministrazione e con gli enti finanziatori, proseguono senza modificazioni soggettive;
- gli organi sociali in carica alla data odierna restano in carica fino alla scadenza naturale del rispettivo mandato, ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 25 del nuovo Statuto;

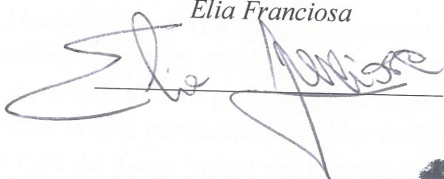
5) di conferire al Presidente, sig. Elia Franciosa, ogni più ampio mandato per procedere alla registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato presso l'Agenzia delle Entrate, per presentare la domanda di iscrizione al RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale, per curare la comunicazione di variazione dei dati anagrafici presso l'Agenzia delle Entrate ove necessario, per aggiornare i codici ATECO ove opportuno, nonché per compiere ogni atto, dichiarazione e adempimento occorrente, con facoltà di apportare al testo statutario le eventuali modifiche di natura formale richieste dall'Ufficio del RUNTS in sede di istruttoria.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, nulla essendovi da deliberare, e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

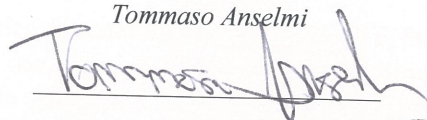
Allegato: «A» — Nuovo testo dello Statuto sociale (26 articoli).

Alviano (TR), 6 luglio 2026

Il Presidente
Elia Franciosa



Il Segretario
Tommaso Anselmi



REGISTRATO A TERMI IL 21 LUG 2026
AL N. 361 MOD. 3
ATT. PRIVATI E 32802



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERMI
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMI



ALLEGATO	
all'atto registrato	
II	21 LUG 2026
N.	261
Serie	3

Circolo Culturale Nuova Gioventù APS

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «CIRCOLO CULTURALE NUOVA GIOVENTÙ APS»

Adeguamento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 — Codice del Terzo Settore

Sede legale: Via Umberto I — 05020 Alviano (TR)

C.F. 91073610551 — P.IVA 01636410555

Approvato dall'Assemblea Straordinaria degli associati del 6 luglio 2026

PREMESSA

Il presente Statuto costituisce adeguamento dello Statuto originario dell'Associazione «Circolo Culturale Nuova Gioventù», costituita in Alviano (TR) il 15 giugno 2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). L'adeguamento non determina soluzione di continuità giuridica: l'Associazione conserva codice fiscale, partita IVA, patrimonio, libri sociali e rapporti giuridici in essere, e assume la qualifica di Associazione di Promozione Sociale dall'efficacia dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ

Art. 1 — Denominazione

L'Associazione denominata «Circolo Culturale Nuova Gioventù», costituita in Alviano (TR) il 15 giugno 2017, assume, a seguito dell'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 (di seguito «CTS») e subordinatamente all'iscrizione nel RUNTS, la denominazione «CIRCOLO CULTURALE NUOVA GIOVENTÙ APS». L'acronimo «APS» è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 35, comma 5, del CTS.

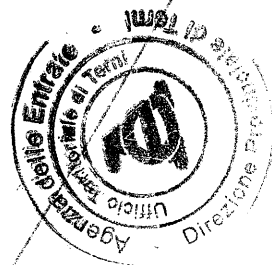
Art. 2 — Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Alviano (TR). Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune è deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria. La durata è illimitata.

Art. 3 — Assenza di scopo di lucro e ordinamento democratico

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, ai sensi dell'art. 5 del CTS, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, amministratori e componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 8 del CTS. Utili e avanzi di gestione sono utilizzati esclusivamente per l'attività statutaria.

L'Associazione è retta da un ordinamento interno democratico, in conformità all'art. 21 del CTS, fondato sull'elettività delle cariche sociali, sulla parità di diritti e doveri tra gli associati, sull'uguaglianza del voto e sull'effettiva partecipazione degli associati alla vita associativa. L'Associazione può assumere natura di ente commerciale ai sensi dell'art. 79 del CTS, senza che ciò pregiudichi la propria qualifica di Ente del Terzo Settore e di Associazione di Promozione Sociale.



... delle Entrate

Art. 4 — Attività di interesse generale

L'Associazione svolge, in via principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art. 5, comma 1, del CTS, e, in via correlata e strumentale, le attività di interesse generale di cui alle lettere d) ed f) del medesimo articolo:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura (attività principale);
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attività correlata);
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (attività correlata).

L'Associazione persegue tali finalità, a titolo esemplificativo, mediante l'organizzazione di festival, concerti, spettacoli, eventi musicali e culturali; residenze artistiche e collaborazioni con artisti; workshop, laboratori e attività formative; pubblicazioni editoriali e multimediali; valorizzazione del patrimonio culturale del territorio; collaborazione con altri enti del Terzo Settore, enti pubblici e istituzioni culturali; promozione del volontariato culturale.

Art. 5 — Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, tra cui la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, la vendita di gadget e merchandising, le sponsorizzazioni e attività pubblicitarie connesse agli eventi. Può inoltre realizzare, ai sensi degli artt. 7 e 79, comma 4, lett. a) del CTS, raccolte pubbliche di fondi occasionali, rendicontate separatamente nel rendiconto annuale.

TITOLO II — ASSOCIATI

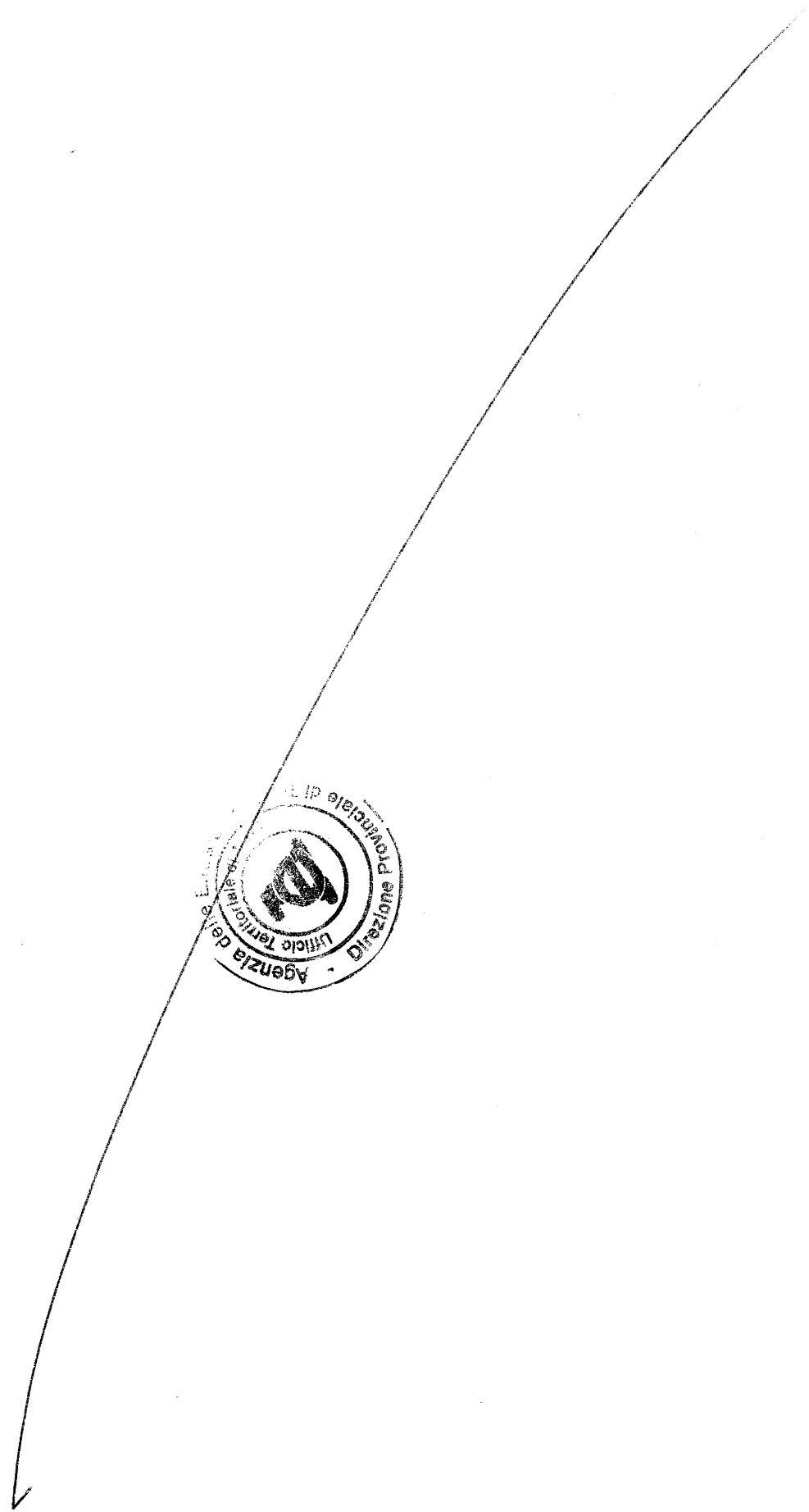
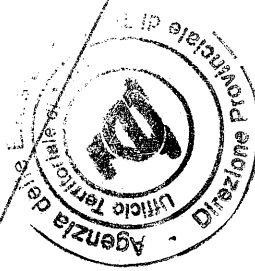
Art. 6 — Associati

Possono essere associati le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividano le finalità. Il numero degli associati è illimitato, ma non inferiore al minimo previsto dall'art. 35 del CTS (sette persone fisiche o tre APS); in caso contrario deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS. Gli enti associati non possono superare il cinquanta per cento del numero delle APS associate. Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, senza discriminazioni. È esclusa la temporaneità della partecipazione.

Art. 7 — Ammissione

Chi intende essere ammesso presenta domanda scritta all'Organo di Amministrazione, anche in forma elettronica, dichiarando di condividere le finalità e di accettare Statuto, regolamenti e deliberazioni. L'Organo di Amministrazione delibera entro sessanta giorni. Può motivatamente rifiutare l'ammissione per mancata condivisione delle finalità, conflitto di interessi, precedente esclusione salvo morosità sanata, condanne penali definitive incompatibili con le finalità dell'Associazione, altre cause di incompatibilità statutarie o regolamentari.

In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione lo motiva e lo comunica all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni. Qualora l'Organo di Amministrazione non deliberi nei termini indicati, l'interessato può altresì ricorrere direttamente all'Assemblea, che si pronuncia nella prima riunione utile. La qualifica di associato si acquisisce con il



12/10/2011

versamento della quota annuale ed è annotata nel libro degli associati. Per i minori ultraquattordicenni serve il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 8 — Diritti, doveri e quota

Gli associati hanno diritto di partecipare alle attività e alle assemblee con diritto di voto — purché iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota — di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di prendere visione degli atti sociali e di recedere con comunicazione scritta. Sono tenuti a osservare Statuto, regolamenti e deliberazioni, a versare la quota associativa annuale e a contribuire, ove possibile, al perseguimento delle finalità mediante attività di volontariato. La quota è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 9 — Perdita della qualifica ed esclusione

La qualifica di associato si perde per recesso scritto con effetto immediato; decadenza per mancato versamento della quota annuale previa diffida con termine di trenta giorni; esclusione; decesso o estinzione.

L'Organo di Amministrazione può disporre, in ordine crescente di gravità, richiamo scritto, sospensione fino a sei mesi o esclusione. L'esclusione è deliberata con voto motivato della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo di Amministrazione nei seguenti casi:

- a) violazione grave o reiterata degli obblighi statutari, dei regolamenti o delle delibere sociali;
- b) comportamenti che arrechino danno patrimoniale, organizzativo o reputazionale all'Associazione;
- c) condotte incompatibili con le finalità dell'Associazione o con i principi di democraticità e non discriminazione del Terzo Settore;
- d) condanna penale definitiva per reati non colposi idonei a ledere l'onorabilità dell'Associazione;
- e) inadempimento economico dopo diffida e sanzioni disciplinari minori;
- f) appropriazione indebita o uso non autorizzato di beni, denaro, marchi o informazioni riservate.

Il procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio: contestazione scritta dei fatti, termine non inferiore a venti giorni per controdeduzioni ed eventuale audizione. La deliberazione motivata è comunicata entro quindici giorni. L'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni; l'Assemblea decide nella prima riunione utile con decisione definitiva. Il ricorso sospende l'efficacia dell'esclusione salvo che l'Organo di Amministrazione ne disponga, con motivazione specifica, l'immediata efficacia per gravi ragioni di tutela dell'Associazione.

TITOLO III — VOLONTARI E LAVORATORI

Art. 10 — Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35 del CTS. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita, non retribuibile in alcun modo, con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 del CTS. I volontari non occasionali sono iscritti nell'apposito registro. L'Associazione li assicura per infortuni, malattie connesse all'attività e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.



Teramo
Agenzia delle Entrate

Art. 11 — Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, quando necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale. Il numero dei lavoratori non può superare, ai sensi dell'art. 36 del CTS, il cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero degli associati. I lavoratori sono retribuiti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16 del CTS, in base al quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

TITOLO IV — ORGANI SOCIALI

Art. 12 — Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo); il Presidente; il Vice-Presidente; il Segretario; l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti quando previsti dagli artt. 30 e 31 del CTS. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate; ai componenti degli organi sociali non spetta compenso, fatto salvo quanto previsto per Organo di Controllo e Revisore. Non possono ricoprire cariche sociali gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e i condannati a pena che importi interdizione dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi.

Art. 13 — Assemblea

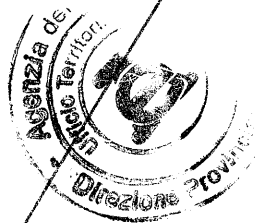
L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con la quota; ciascuno ha diritto a un voto. È ordinaria o straordinaria ed è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dall'Organo di Controllo. La convocazione avviene con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima a mezzo posta, email o altro mezzo idoneo, con indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno di prima e seconda convocazione. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, purché siano garantite identificazione, partecipazione effettiva ed esercizio del voto.

Art. 14 — Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; determina il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione, tra tre e sette, e li elegge; nomina e revoca componenti dell'Organo di Controllo e Revisore Legale quando previsti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; approva l'eventuale regolamento interno; decide sui ricorsi avverso rigetto delle domande di ammissione o esclusione degli associati; delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, su scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 15 — Validità e deliberazioni

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, sempre a maggioranza. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con almeno due terzi degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per scioglimento e devoluzione del patrimonio occorrono i tre quarti degli associati.



Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta; ciascuno non può ricevere più di tre deleghe. Le votazioni sono palesi per alzata di mano o appello nominale; sono sempre a scrutinio segreto le votazioni sulle persone (elezione degli organi, responsabilità, esclusione). Le deliberazioni sono verbalizzate, sottoscritte da Presidente e Segretario dell'Assemblea e trascritte nel libro delle adunanze.

Art. 16 — Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di membri, tra tre e sette, determinato dall'Assemblea al momento dell'elezione. La maggioranza dei componenti è scelta tra persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile per ineleggibilità e decadenza. I componenti devono essere associati da almeno sei mesi alla data dell'elezione, salvo quanto previsto dalle norme transitorie. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione, fino a un terzo dei componenti originari, con ratifica nella successiva Assemblea; se viene meno la maggioranza, l'intero organo decade e l'Assemblea è convocata per il rinnovo. I componenti curano l'iscrizione del proprio nominativo nel RUNTS entro trenta giorni dalla nomina, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del CTS.

Art. 17 — Elezione dell'Organo di Amministrazione

Possono candidarsi gli associati iscritti da almeno sei mesi, in regola con la quota e senza cause di ineleggibilità. Le candidature sono presentate per iscritto almeno sette giorni prima dell'Assemblea elettiva; sono ammesse anche candidature in Assemblea con accettazione del candidato. L'Assemblea determina il numero dei componenti e procede all'elezione a scrutinio segreto. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, alla metà arrotondata per eccesso dei componenti da eleggere. Risultano eletti i candidati con più preferenze fino a copertura dei posti; in caso di parità prevale la maggiore anzianità di iscrizione e, in ulteriore parità, la maggiore età. I non eletti che hanno ricevuto almeno un voto costituiscono la graduatoria dei subentranti.

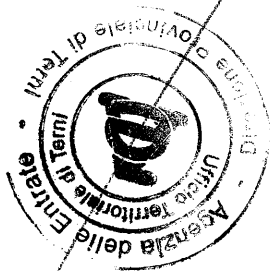
Art. 18 — Funzionamento e competenze del Consiglio Direttivo

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all'Assemblea. Attua le deliberazioni assembleari; redige il bilancio; determina la quota associativa; delibera sulle ammissioni e sulle esclusioni; predispone regolamenti interni; gestisce il patrimonio; assume lavoratori; cura la tenuta dei libri sociali e gli adempimenti verso il RUNTS. Si riunisce su convocazione del Presidente con almeno cinque giorni di preavviso, salvo urgenza, e comunque almeno due volte all'anno; delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti, con voto prevalente del Presidente in caso di parità. Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica. I verbali sono sottoscritti da Presidente e Segretario e trascritti nel relativo libro.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che si trovino in situazione di conflitto di interessi rispetto a specifiche deliberazioni sono tenuti a darne comunicazione all'Organo e ad astenersi dal voto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del CTS.

Art. 19 — Presidente, Vice-Presidente e Segretario

Nella prima riunione successiva all'elezione, l'Organo di Amministrazione elegge al proprio interno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, che restano in carica per la durata del mandato e sono rieleggibili.



Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione; sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni; firma gli atti sociali; può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti dell'Associazione; cura i rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti finanziatori; può delegare parte dei propri compiti ai consiglieri.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con firma che costituisce di per sé prova dell'impedimento. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice-Presidente convoca l'Organo di Amministrazione entro trenta giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

Il Segretario redige e trascrive i verbali; tiene il libro degli associati, i libri delle adunanze, il registro dei volontari; cura la corrispondenza, l'archivio e gli adempimenti verso il RUNTS.

Art. 20 — Organo di Controllo e Revisione Legale

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti dell'art. 30, comma 2, del CTS (superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: attivo patrimoniale 110.000 euro; ricavi 220.000 euro; 5 dipendenti in media). I componenti sono scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile; si applica l'art. 2399 del Codice Civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Al ricorrere dei presupposti dell'art. 31 del CTS è nominato un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro; l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale se interamente composto da revisori legali iscritti.

TITOLO V — PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 — Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità di interesse generale. È costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto, che conserva la propria destinazione senza soluzione di continuità; dalle quote associative e contributi degli associati; da contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni e lasciti; dai proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse; dai proventi da raccolte pubbliche di fondi; dalle rendite del patrimonio; da ogni altra entrata ammessa dal CTS. Il patrimonio è indivisibile ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi, fondi e riserve.

Art. 22 — Bilancio e libri sociali

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'Organo di Amministrazione redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del CTS; qualora ricavi ed entrate siano inferiori a 220.000 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, depositato nel RUNTS entro il 30 giugno e pubblicato sul sito internet se esistente. L'Associazione redige il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del CTS: libro degli associati; libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e degli altri organi sociali. Tiene inoltre il registro dei volontari non occasionali ai sensi dell'art. 17, comma 1, del CTS. I libri possono essere tenuti anche in formato elettronico, con



modalità che ne garantiscano inalterabilità, autenticità e conservazione. Gli associati hanno diritto di esaminarli previa richiesta all'Organo di Amministrazione.

TITOLO VI — SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 — Scioglimento e devoluzione

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze dell'art. 15. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche tra i non associati, e ne determina i poteri. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'art. 9 del CTS.

Art. 24 — Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia relativa al rapporto associativo, avente per oggetto diritti disponibili e non rientrante tra quelle sottratte alla disponibilità delle parti, è devoluta a un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, ove le parti non raggiungano un accordo sulla nomina entro trenta giorni dall'insorgere della controversia. L'arbitro decide secondo equità e nel rispetto del contraddittorio.

Art. 25 — Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione. Le disposizioni che presuppongono la qualifica di ETS e APS, comprese le agevolazioni fiscali del CTS e la denominazione con acronimo APS, hanno efficacia dall'iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'art. 104 del CTS. Fino a tale data l'Associazione conserva la disciplina previgente in quanto compatibile.

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato conferito loro sotto la vigenza dello Statuto previgente, indipendentemente dai diversi requisiti procedurali di elezione previsti dagli artt. 16 e 17. Il requisito di anzianità di sei mesi per l'eleggibilità all'Organo di Amministrazione non si applica alla prima elezione successiva all'iscrizione nel RUNTS. Il patrimonio, i libri sociali, la partita IVA, il codice fiscale e i rapporti giuridici in essere proseguono senza soluzione di continuità in capo all'Associazione nella nuova veste di APS.

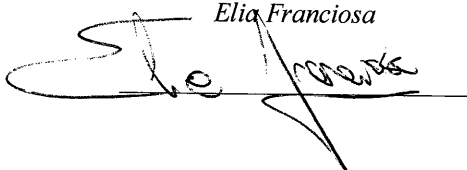
Art. 26 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, il Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Alviano (TR), il 6 luglio 2026.

Il Presidente

Elia Franciosa



Il Segretario

Tommaso Anselmi

